

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI MASTER Università Popolare “LUCE”**

(approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 26.06.21)

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1: Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure per l’attivazione e la gestione:

- a) dei corsi di formazione, delle certificazioni di competenza e dei master di perfezionamento e di aggiornamento professionale previsti dal DPR n. 162/1982, dalla legge n. 341/1990 di seguito denominati corsi di perfezionamento;
  
- b) I corsi per il conseguimento del master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di studio guidato, di didattica interattiva e di elearning di livello adeguato per un numero di ore complessivamente non inferiore a 400 ore. A dette attività deve necessariamente aggiungersi, proprio per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio funzionale ai medesimi obiettivi. All’insieme delle attività suddette, integrate dall’impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde la acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, distribuiti nell’arco di non meno di sei e non più di 12 mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria.

### **TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

#### **Articolo 2: Disposizioni generali**

**Università Popolare “LUCE”** promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore.

### **Articolo 3 Istituzione e attivazione**

1. I corsi possono essere proposti da uno o più dipartimenti, anche su iniziativa di Centri di rete e gruppi di docenti.
2. La proposta di istituzione di un corso deve indicare: gli obiettivi formativi, il Direttore, la durata, il piano finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia.
3. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi o certificazioni di competenze .

4. Le proposte sono sottoposte, per quanto concerne il contributo a carico dei partecipanti, all'approvazione del Consiglio di Direttore.

5. I corsi sono attivati con delibera del Consiglio Direttivo; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, vengono, altresì, indicati i requisiti per l'accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione, ogni altro elemento ritenuto utile.

Il decreto è pubblicato sull'albo e sul sito internet dell'Università.

#### **Articolo 4: Responsabile del corso**

Responsabile del corso è il Direttore che coordina le attività. Il Direttore è nominato dal Senato Accademico dell'Università Popolare.

#### **Articolo 5: Contributi e finanziamenti**

1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti.

2. Il contributo richiesto ai partecipanti è correlato ai costi di attivazione e gestione del corso, secondo le disposizioni previste dal regolamento dell' **Università Popolare "LUCE"** per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

#### **Articolo 6: Emolumenti**

1. L'attività didattica prestata dai docenti dell' **Università Popolare "LUCE"** nell'ambito dei suddetti corsi, ove non compresa nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento, può dare luogo ad emolumenti specifici da definire nel piano finanziario.

2. Il piano finanziario definirà inoltre gli emolumenti da riservare ai collaboratori esterni e al personale tecnico e amministrativo dell' **Università Popolare "LUCE"**, ove impegnato in aggiunta agli obblighi di servizio, secondo criteri stabiliti dal Regolamento dell' **Università Popolare "LUCE"** per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### **Articolo 7: Attestato**

Al termine di ciascun corso di perfezionamento o di aggiornamento verrà rilasciato dal Direttore un attestato, con la possibilità di ricavarne il riconoscimento di crediti, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lisbona e dalle Leggi Europee e Nazionali previste in materia

### **Articolo 8: Proposte di istituzione**

1. I corsi di master sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, nell'ambito della programmazione didattica annuale. La proposta di istituzione deve indicare:

- a) il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
- b) il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza i quali il corso non è attivabile;
- c) le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
- d) i titoli di studio richiesti per l'ammissione, ivi compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici antecedenti l'applicazione del D.M. 509/99 e successive leggi e regolamenti nazionali ed europei;
- e) le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
- f) la proposta di nominativi dei docenti responsabili degli insegnamenti;
- g) le eventuali collaborazioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- h) il numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
- i) la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- j) la struttura amministrativa cui è affidato il corso;
- k) il Direttore del master;
- l) le eventuali borse di studio messe a disposizione per gli studenti meritevoli e le modalità per il loro ottenimento;
- m) ogni altro elemento ritenuto utile.

---

## **Articolo 9: Istituzione del master**

1 Le proposte di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al parere vincolante del Comitato di Coordinamento didattico-scientifico dell' **Università Popolare "LUCE"** ed all'approvazione del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Amministrazione.

2 Il corso è attivato con decreto del Direttore; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, vengono, altresì, indicati i requisiti per l'accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione, ogni altro elemento ritenuto utile. Il decreto è pubblicato sull'albo e sul sito internet dell'Università.

## **Articolo 10: Proposta di riedizione**

Qualora venga richiesta l'attivazione del medesimo corso master in un anno successivo, Il Responsabile della Formazione deve allegare, alla nuova proposta di istituzione, anche la relazione del Direttore del corso sull'attività svolta nel primo anno di attivazione del corso stesso e le variazioni rispetto all'edizione precedente.

## **Articolo 11: Frequenza e conseguimento dei corsi e master**

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso e/o master universitario è obbligatoria.
2. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza, di norma, pari all'80% della durata complessiva del corso.
3. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinata a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti di insegnamento seguiti con eventuale valutazione.
4. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio.

---

## **Articolo 12: Struttura organizzativa**

1. Il Direttore del corso è nominato dal Consiglio Direttivo tra i docenti responsabili di insegnamenti impartiti nel corso.
2. Il Direttore assume la responsabilità del funzionamento del corso, assicura lo svolgimento di tutte le attività formative definite nella programmazione didattica del corso e presenta annualmente al Comitato di coordinamento didattico-scientifico un rapporto sull'andamento del corso.
3. Il Direttore del corso entra a far parte del Comitato di coordinamento didattico-scientifico dell'Università insieme ad un responsabile operativo del corso.

## **Articolo 13: Valutazione del corso Master**

I risultati complessivi ed il livello qualitativo delle attività formative svolte nei corsi master sono oggetto di periodica analisi, secondo le modalità definite dal Comitato di coordinamento didattico-scientifico dell' **Università Popolare "LUCE"**.

## **Articolo 14: Emolumenti**

1. L'attività didattica prestata dai docenti dell'Università nell'ambito dei suddetti corsi, ove non compresa nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento, può dare luogo ad emolumenti specifici da definire nel piano finanziario.
2. Il piano finanziario definirà inoltre gli emolumenti da riservare ai collaboratori esterni e al personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, ove impegnato in aggiunta agli obblighi di servizio, secondo criteri stabiliti dal Regolamento d'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **Articolo 15: Finanziamento**

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata: • dai contributi degli iscritti; • da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni; • da risorse eventualmente destinate dal Consiglio di Amministrazione;

2. I contributi di cui al presente articolo entrano a far parte del bilancio dell'Amministrazione dell'Istituto che li utilizza secondo il piano finanziario approvato tenendo conto dei costi sostenuti dall'amministrazione centrale e dalle strutture organizzative.

### **Articolo 16: Norma transitoria**

La disciplina di cui al presente regolamento si applica ai corsi, corsi di perfezionamento, certificazioni di competenze e ai corsi master già attivati o approvati al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni qui contenute. I Direttori devono farne richiesta al Consiglio Direttivo entro la data stabilita da quest'ultimo all'atto di approvazione del Regolamento medesimo.

## REGOLAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DIDATTICO-SCIENTIFICO

(approvato nella seduta del Consiglio del 26.06.21)

### Articolo 1: Composizione

1. E' istituito il Comitato di coordinamento didattico-scientifico dell' **Università Popolare “LUCE”** per i corsi di perfezionamento, certificazioni di competenze e ai corsi master.
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Università - o da un suo Delegato – ed è composto da: • Un Coordinatore Scientifico • Un Coordinatore Didattico • Il Direttore Amministrativo dell'Ateneo, se previsto
3. Sono componenti aggiunti del Comitato:
  - Il Direttore di ogni corso di perfezionamento e aggiornamento professionale istituito presso **Università Popolare “LUCE”**
  - Il responsabile operativo per ogni corso di perfezionamento e aggiornamento professionale istituito presso **Università Popolare “LUCE”**
  - Il Direttore di ogni corso di perfezionamento, certificazioni di competenze e ai corsi master istituito presso **Università Popolare “LUCE”**
  - Il responsabile operativo per ogni corsi di perfezionamento, certificazioni di competenze e ai corsi master istituito presso **Università Popolare “LUCE”**.
4. Il Coordinatore Scientifico e il Coordinatore Didattico sono nominati dal Consiglio Direttivo.
5. I componenti aggiunti sono nominati dal Comitato di coordinamento tra i docenti che hanno proposto l'istituzione dei singoli corsi.
6. I coordinatori, i direttori e i responsabili operativi possono essere soggetti esterni all' **Università Popolare “LUCE”**.



---

## **Articolo 2: Natura e funzioni**

1. Il Comitato di coordinamento ha il compito di valutare le proposte di istituzione dei corsi di perfezionamento, certificazioni di competenze e ai corsi master dell' **Università Popolare “LUCE”**.
2. Il Comitato svolge attività di approfondimento e di studio, di ricerca dell'innovazione nelle nuove tecniche didattiche, di dibattito e di confronto, delle proposte di istituzione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e dei corsi master ed esprime il proprio parere vincolante.
3. A tale organo spettano le decisioni e le nomine dei Direttori e dei responsabili operativi di ogni singolo corso assunte contemperando le differenti esigenze (scientifiche, strategiche, di comunicazione e marketing, di qualità ed innovazione, logistiche e finanziarie) tese a rendere idoneo il quadro di fattibilità dei corsi di perfezionamento, certificazioni di competenze e ai corsi master, nel perseguimento della più elevata qualità formativa.

## **Articolo 3: Insediamento - durata**

1. Il Comitato è insediato con il Decreto di nomina del Coordinatore Scientifico e del Coordinatore didattico, in aggiunta al Direttore Amministrativo e dura in carica fino a revoca del Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato procede alla nomina dei componenti aggiunti che entrano nell'esercizio delle proprie funzioni dopo l'approvazione della proposta di istituzione dei corsi da parte del Consiglio Direttivo.
3. I Direttori e i responsabili operativi dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale durano in carica per un periodo pari alla durata dei corsi.

---

#### **Articolo 4: Convocazione - deliberazioni**

1. Il Comitato di Coordinamento si riunisce in sessioni ordinarie (di una o più adunanze) sulla base di un calendario prestabilito; si riunisce inoltre quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta del Coordinatore Scientifico, del Coordinatore Didattico o del Direttore Amministrativo.
2. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della segreteria. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta.
3. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata via e-mail almeno tre giorni prima della data fissata.
4. Le sedute del Comitato di coordinamento sono valide se ad esse intervengono il Presidente, o un suo delegato, il Direttore Amministrativo, o un suo delegato, il Coordinatore Scientifico e il Coordinatore Didattico.
5. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole del Presidente, o un suo delegato, del Direttore Amministrativo, o un suo delegato, del Coordinatore Scientifico e del Coordinatore Didattico.
6. I componenti aggiunti esprimono pareri consultivi.

#### **Articolo 5: Verbali delle sedute**

1. Il verbale di ciascuna seduta del Comitato è redatto in forma sintetica con la supervisione del Presidente e dal segretario verbalizzante, designato a tal fine dal Presidente stesso fra i componenti del Comitato.
2. Ciascun componente del Comitato ha diritto di far inserire a verbale una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare al Presidente.

#### **Articolo 6: Entrata in vigore**

Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.